SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. **22**.

Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare l'articolo 27, comma 28;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto l'articolo 826 del codice civile;

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, recante approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare all'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ed in particolare gli articoli 2 e 12;

Vista la segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza del mercato al Parlamento e al Governo del 10 settembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione della procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si è tenuta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge e competenze

1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto.

2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, valgono le seguenti definizioni:

a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C;

b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C;

c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C.

3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.

4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5 sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all'articolo 826 del codice civile.

6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale.

7. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sono le Regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attività, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

8. È esclusa dall'applicazione del presente provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni del presente provvedimento non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle relative alla legislazione regionale di settore.

10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate dall'autorità competente.

Art. 2.

Inventario delle risorse geotermiche

1. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale presentano all'autorità competente e al Ministero dello sviluppo economico, con cadenza annuale, un rapporto annuale sui risultati conseguiti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione pubblica annuale su stato e prospettive della geotermia in Italia, con l'indicazione dei territori di interesse geotermico, sulla base dei rapporti di cui al comma 1 e delle informazioni fornite dalle Regioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Al fine di assicurare un flusso di informazioni costante dai comuni, alle province, alle regioni, allo Stato, gli enti competenti informano tempestivamente la Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati, di loro competenza e le regioni trasmettono i dati riepilogativi annuali al Ministero dello sviluppo economico.

3. I Comuni, in sede di redazione e di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, tengono conto delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica nonché delle ulteriori potenzialità della risorsa energetica.

4. Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibile l'inventario delle risorse geotermiche, cura l'aggiornamento dello stesso e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con le regioni interessate, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche.

Capo II

DISPOSIZIONI SULLA RICERCA

Art. 3.

Assegnazione del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dall'autorità competente ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allega-

to alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.

2. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca è rilasciato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata CIRM.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita un'apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata sezione della CIRM può avvalersi di esperti individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Università statali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza i permessi di ricerca già assentiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente.

6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al comma 7, l'autorità competente effettua una selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:

a) sull'interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;

b) sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta;

c) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti;

d) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa;

e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati.

7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e delle georisorse», di seguito denominato BUIG.

8. Il permesso può essere rilasciato anche in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.

9. Qualora l'area richiesta interessi il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

10. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.

11. Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

Art. 4.

Estensione e durata del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca può coprire aree di terra o di mare con superficie massima di 300 chilometri quadrati.

2. La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.

3. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in mare, fermo restando che l'area complessiva ricadente in una singola Regione non può superare i 1000 chilometri quadrati.

Art. 5.

Classificazione delle risorse

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in mare.

2. L'autorità competente riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE

Art. 6.

Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale è rilasciata dall'autorità competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

3. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, la concessione per risorse geotermiche è rilasciata sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CIRM.

4. La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità alle stesse condizioni di cui all'articolo 3, comma 5.

5. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.

6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su aree già oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle possibili interferenze.

7. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.

Art. 7.

Allineamento delle concessioni di coltivazione

1. Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono allineate ad una medesima data in base ad accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi i diritti acquisiti, gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli investimenti programmati e la tutela del legittimo affidamento.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area, confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati.

3. La conferma di cui al comma 2 è disposta dall'autorità competente la quale procede preliminarmente ad una verifica del rispetto, da parte degli impianti, delle vigenti norme in materia ambientale imponendo l'eventuale adeguamento degli stessi. Alla scadenza regionale uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle concessioni di coltivazione è soggetta alla normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale.

Art. 8.

Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell'esito positivo della ricerca

1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2, del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all'autorità competente.

2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale Regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

3. Qualora la richiesta di concessione di cui al comma 2 non ricopra l'intera area dell'originario permesso di ricerca, altri operatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o all'intera superficie restante.

4. La concessione può essere accordata per la durata di trenta anni.

5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso di concorrenza, l'autorità competente, acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto, effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:

a) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilità di lungo periodo;

b) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria;

c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche.

Art. 9.

Riassegnazione di una concessione di coltivazione

1. Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, l'autorità competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento della concessione, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione onerosa della concessione per anni trenta, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale dell'area e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nella salvaguardia della risorsa geotermica.

2. In caso di scadenza naturale della concessione il bando di gara prevede il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e dietro pagamento di un compenso, entrambi predeterminati dall'autorità competente e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

3. In caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti gli impianti della stessa, in stato di regolare funzionamento, passano in proprietà dell'autorità competente, senza compenso. L'autorità competente può richiedere la messa in sicurezza degli stessi e il ripristino ambientale completo o parziale dell'area interessata. L'autorità competente ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti interessate che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

4. Agli effetti del comma 3 per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano e trasformano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

Art. 10.

Piccole utilizzazioni locali

1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;

b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

2. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.

3. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.

4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.

6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze.

7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.

Capo IV

NORME COMUNI ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE

Art. 11.

Pubblicità degli atti

1. Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonché i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o nel caso che l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, nel BUIG.

Art. 12.

Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico

1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale può essere revocata qualora, a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacità tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.

2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantità di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennità sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del titolo originario. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato dall'autorità competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

Art. 13.

Rinvenimento di idrocarburi

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'autorità mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte, nonché delle specifiche procedure di tutela ambientale previste dalla normativa vigente.

4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo II ogni caso, il rilascio del nuovo titolo minerario è soggetto alla normativa vigente in materia di VIA.

Art. 14.

Decadenza

1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:

a) non inizia i lavori nei termini prescritti;

b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro ed il progetto geotermico di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 7, comma 1;

c) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione dell'autorità competente;

e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;

f) non adempie agli obblighi derivanti dal presente provvedimento o dal regolamento d'attuazione.

2. La decadenza è pronunciata dall'autorità competente, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 15.

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente.

2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, successive modificazioni.

3. Non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

4. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalità previste dall'articolo 43 del codice della navigazione. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della

navigazione, è a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.

Art. 16.

Canoni e contributi

1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere all'autorità competente il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.

2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere all'autorità competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresì dovuti dai concessionari i seguenti contributi:

a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.

5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza inferiore a 3 MW.

6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verrà effettuata d'intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

7. Con provvedimento dell'autorità competente, gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonché dei contributi di cui al comma 4 lettera *a)* e *b)* sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.

8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.

9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera *c)* dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti tra regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano quelli già in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024.

11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica è inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di compensazione ambientale e territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con analoghi contributi previsti negli accordi di cui al precedente articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi secondo modalità e procedure indicate nei citati accordi. Il contributo è adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale.

Art. 17.

Iniziative pro-concorrenziali

1. Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la terraferma le regioni, nell'ambito della propria competenza, possono emanare uno o più disciplinari tipo per le attività previste dal presente decreto legislativo, in particolare relativamente a:

a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale;

b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entità delle risorse geotermiche disponibili ed all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;

c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;

d) i criteri per la valutazione delle compensazioni per i trasferimenti della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione;

e) i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche e di sostanze associate rinvenute;

f) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;

g) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;

h) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;

i) i limiti e le prescrizioni per il rilascio di concessioni di risorse geotermiche di interesse locale su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale;

l) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico;

m) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte sola dichiarazione di inizio attività.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonché l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Si applicano, in quanto compatibili, con il presente decreto legislativo e ferme le competenze regionali, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonché della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. È abrogata legge 9 dicembre 1986, n. 896.

3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, si applicano fino all'adozione delle nuove disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 17.

Art. 19.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

«28. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega è esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire, in coerenza con quanto già previsto all'art. 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i diritti acquisiti;

b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;

c) individuare i criteri per determinare, senza oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali all'esercizio delle attività oggetto di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;

d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;

e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova normativa.».

Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

«Art. 14. *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Il regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1927, n. 194.

Si riporta il testo dell'art. 826 del codice civile:

«Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.».

La legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche», abrogata dal presente decreto, è pubblicata nel Suppl. Ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1986, n. 298.

La legge 9 gennaio 1991, n. 9 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, (norme di polizia delle miniere e delle cave) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 1959, n. 87, S.O.

La legge 7 agosto 1990, n. 241, (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15, sono pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192 e nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 2005, n. 42.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.

Le direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE sono pubblicate rispettivamente nella GU L 348 del 28 novembre 1992 e GU L 404 del 31 dicembre 1992.

Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che in particolare all'art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.

La direttiva 94/22/CEE è pubblicata nella GU L 79 del 29 marzo 1996.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

La legge 20 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 2004, n. 215.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

«Art. 2. *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera *d)*;

c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera *b)*;

d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera *a)*;

f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera *g)*, nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

g) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità);

i) gestore della rete: gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l) gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;

n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.».

«Art. 12. *(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative)*. — 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

4-*bis*. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.

8.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.».

La direttiva 2001/77/CE è pubblicata nella GU L 283 del 27 ottobre 2001.

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato - regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

Note all'art. 1:

— La legge 21 luglio 1967, n. 613, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1967, n. 194.

— Per il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e per l'art. 826 del codice civile, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante: «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.»:

«Art. 40. È istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli.

All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è preposto un direttore nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del Ministero dell'industria e del commercio, nonché esperti estranei all'Amministrazione da assumersi nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.».

Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (riordino del settore termale):

«Art. 2. *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione

delle patologie indicate dal decreto di cui all'art. 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera *d)*;

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'art. 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'art. 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'art. 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «thermae», «spa (salus per aquam)» sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera *b)*.»:

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2007, n. 142.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6:

«Art. 43. A cura del Ministero dell'industria e del commercio è pubblicato il bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonché tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.

Il Ministero dell'industria e del commercio provvede altresì alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun Distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.».

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1934, n. 5.

Note all'art. 15:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

Si riporta il testo degli articoli 42 e 43 del codice della navigazione:

«Art. 42. Revoca delle concessioni.

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'art. 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.».

«Art. 43. Domande incompatibili.

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo della lettera *c)* dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

«Art. 33. *(Funzioni e compiti riservati allo Stato)*. — 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) - *b)* (*omissis*);

c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;».

Note all'art. 18:

— Per il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 si veda nelle note alle premesse.

— La legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1957, n. 25.

— La legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1967, n. 194.

— Per i riferimenti della legge 9 dicembre 1986, n. 896, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994, n. 184.

10G0037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2009, n. **215**.

Regolamento recante riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente l'erezione a ente morale dotato di personalità giuridica dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per i figli degli aviatori con sede in Gorizia;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell'ente stesso in «Opera nazionale per i figli degli aviatori» (ONFA);

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243, che ha dichiarato l'ente pubblico Opera nazionale per i figli degli aviatori «necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese» e lo ha inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'ONFA;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni dei Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura e finalità dell'ente

1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata: «ONFA», ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 3 deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell'Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi dell'ONFA il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.

2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. È formato da:

a) il presidente nazionale, che lo presiede;

b) un generale in congedo;

c) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;

d) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;

e) un genitore di assistito dall'ONFA.

3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti ad una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 3. È coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.

5. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.

Art. 3.

Statuto

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché al presente regolamento.

2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

a) modalità di svolgimento delle attività di istituto;

b) compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 2, nonché degli agenti e degli uffici responsabili delle attività amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione;

c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;

d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.

Art. 4.

Entrate

1. Le entrate dell'ONFA sono costituite da:

a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;

b) rendite patrimoniali;

c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni;

d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

Art. 5.

Regolamento di amministrazione, bilanci di previsione e conti consuntivi, attività di gestione del segretario generale

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione.

2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Alle attività di gestione è preposto il segretario generale, scelto ca gli ufficiali in congedo dell'Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attività amministrativa e finanziaria dell'ONFA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualità di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso è dovuto allo stesso.

4. Per le attività di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'ONFA si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all'articolo 3. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, continua ad applicarsi quello approvato con il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, in quanto compatibile.

2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181 (erezione a ente morale dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per i figli degli aviatori di Gorizia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1934, n. 176.

— Il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585 (modifica dello statuto dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» e cambio di denominazione in «Opera nazionale per i figli degli aviatori» - ONFA), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1937, n. 222.

— Per la legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), si veda nelle note all'art. 3.

— La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1975, n. 87.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243 (Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 1978, n. 156.

— Il decreto 18 agosto 1998 del Ministro della difesa (approvazione del vigente statuto dell'ONFA) è stato pubblicato per notizia nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1998, n. 239.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, è il seguente:

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.».

— Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 26 *(Taglia-enti)*. — 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento concernente le attribuzioni dei vertici militari), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2000, n. 114.

— Si riportano i commi da 19 a 24 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2005, n. 280, concernente «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»:

«19. È istituita la ''Commissione parlamentare per la semplificazione'', di seguito denominata ''Commissione'' composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-*ter* e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'art. 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera *c)*, a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha tra l'altro introdotto modifiche all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

— La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 2009, n. 179.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 3 *(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale)*. — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

Note all'art. 3:

— Per la legge n. 70 del 1975, il decreto legislativo n. 419 del 1999, e il decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1969, n. 111, è il seguente:

«65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i sessanta giorni successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.».

Note all'art. 4:

— Si riporta l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 (Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1986, n. 214:

«42 *(Sottoscrizioni e spese collettive)*. — 1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.

2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale - è data facoltà al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purché contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione.

3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103, è il seguente:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — 2. Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilità nelle materie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento.

3. Il regolamento di contabilità, deliberato dall'organo di vertice, è trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Note all'art. 6:

— Per il decreto 18 agosto 1998, si veda nelle note alle premesse.

10G0038

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2010.

Nomina del dott. Francesco Belsito a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Francesco Belsito è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 125

10A02422

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 29 gennaio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 5108 del 21 gennaio 2010, che ha disposto per il 29 gennaio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 5108 del 21 gennaio 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 gennaio 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 gennaio 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 0,559. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,718.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,313 ed a 1,555.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A02399

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 dicembre 2009.

Aggiornamenti relativi all'anno 2010 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE PER I PORTI

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, richiamato dall'art. 1 del decreto-legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali);

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2010;

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), commi dal 250 al 256, che ha introdotto nell'Ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto.

Visto che l'Istituto Nazionale di Statistica - riscontrando l'apposita richiesta di questa amministrazione - ha comunicato, per il periodo di settembre 2008/2009, con nota prot n. 14350/2009 in data 15 ottobre 2009 «gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (+0,1%)» nonchè con nota prot. n. 12910/2009 in data 30 novembre 2009 «gli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (-6,9%)» al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

Visto che la media dei suddetti indici periodo settembre 2008/2009, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2010 è pari a - 3,4%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2010, applicando la diminuzione del trevirgola quaranta per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2009.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2010.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2010.

4. La misura minima di canone di euro 340,76 - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio1989 - è diminuita ad euro 329,17 a decorrere dal 1° gennaio 2010.

5. Si applica la misura minima di euro 329,17 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registo n. 1, foglio n. 29

10A02234

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° febbraio 2010.

Sostituzione dei componenti della Commissione provinciale per l'integrazione dei salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto il D.D. n. 2/09 del 26 gennaio 2009 con il quale è stata ricostituita presso la sede Provinciale INPS di Padova la Commissione per l'integrazione dei salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Padova;

Vista la nota del 21 gennaio 2010 con la quale il sig. Bergamin Delfino ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori (FLAI-CGIL) della Commissione per l'integrazione dei salari di cui sopra;

Vista la nota del 18 gennaio 2010 con la quale la FLAI CGIL di Padova, nel confermare come componente dell'organismo in parola, in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Gambillara Andrea, designa il medesimo quale componente effettivo, in sostituzione del sig. Bergamin Delfino, dimissionario e, contestualmente, designa il sig. Tomasin Giampietro quale componente supplente, in sostituzione del sig. Gambillara Andrea, così;

Decreta:

Il sig. Gambillara Andrea è nominato, in rappresentanza dei lavoratori (FLAI CGIL), componente effettivo della Commissione per l'integrazione dei salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Padova, in sostituzione del sig. Bergamin Delfino.

Il sig. Tomasin Giampietro è nominato, in rappresentanza dei lavoratori (FLAI CGIL), componente supplente della Commissione in parola, in sostituzione del sig. Gambillara Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 1° febbraio 2010

Il direttore provinciale: PARRELLA

10A02244

DECRETO 3 febbraio 2010.

Ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni ordinaria per la provincia di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

VISTA la legge 20 maggio 1975 n° 164 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'articolo 8 attribuisce la competenza alla costituzione delle Commissioni Provinciali della Cassa Integrazione Guadagni ai Direttori degli Uffici Regionali del Lavoro e della Massima Occupazione;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 07/11/1996 n. 687 "recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro" e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione Regionale del Lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

VISTO il proprio decreto n° 1 del 24.01.2006 di ricostituzione della Commissione Provinciale Cassa integrazione Guadagni Ordinaria di Latina;

VISTE le direttive impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n° 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art.1, secondo comma del D.P.R. 639 /70 , che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi , alle commissioni di cui alle leggi n° 164/75 e n° 427/75 ;

VISTO il D.P.R. del 09 maggio 1994 n° 608 recante " norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato " e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

VISTA la nota della Divisione III della Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale prot. 1/3PS / 20133 del 13gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge 164/75 debba essere così composta :

-n° 1 Direttore o suo delegato della Direzione Provinciale del lavoro di Latina - Presidente
-n° 1 rappresentante dei lavoratori
-n° 1 rappresentante dei datori di lavoro
-n° 1 funzionario INPS con voto consultivo;

CONSIDERATO che per la ricostituzione della Commissione di cui alla legge n° 164 / 75, verranno utilizzati i criteri usati per la ricostituzione delle Commissioni Provinciali di cui alla legge

n. 56/ 87 , secondo le direttive del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Dir. Gen. per l'Impiego Div. I con la nota n° 1/538/AG8/47 del 01 /09/87 e l'allegata nota della Direzione Generale RR.LL. Div. III prot. n° 13/ 99 /87 RS.LA 75 del 02/06 /87 e nota n° 141 28 /88/rs /EV 41del 05 /08/88 della Dir. Gen. RR.LL. Div. III relative alla rappresentatività ;

TENUTO CONTO dei compiti specifici attribuiti dalla legge alle Commissioni Provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni;

VISTA la legge 06/08/1975 n° 427 art. n° 3 , comma4;

CONSIDERATO che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sono stati stabiliti di conseguenza ed in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

a) partecipazione effettiva alla formulazione ed alla stipula dei contratti o accordi nazionali di lavoro ed integrativi provinciali ed aziendali;
b) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;
c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, per ogni struttura deve essere indicato: il responsabile della sede e il numero degli eventuali collaboratori, l'orario di apertura settimanale e giornaliero, eventuale canone di affitto corrisposto;
d) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

RITENUTO altresì di verificare il "peso" a livello locale delle organizzazioni sindacali al fine di armonizzare le risultanze di quelle rappresentative sul piano nazionale con le organizzazioni sindacali operanti sul piano locale;

CONSIDERATO che sono state interpellate le seguenti OO.SS:

- ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROV. DI LATINA (CONFINDUSTRIA)
- FEDERLAZIO
- C.G.I.L.
- C.I.S.L.
- U.I.L.
- U.G.L. (ex CISNAL)

RILEVATO che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella provincia di Latina maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

- ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LATINA
- C.G.I.L.

VISTA la necessità di procedere alla ricostituzione dell'Organo Collegiale;

VISTA la nota del 19.01.2010 inviata tramite telefax dalla C.I.S.L. dalla quale si evince l'accordo tra C.G.I.L e la C.I.S.L.;

VISTE le designazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali interessate e dalla competente sede dell'I.N.P.S.;

DECRETA

E' ricostituita presso la sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la Commissione Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per la provincia di Latina così composta:

- Presidente – Dirigente pro-tempore o suo delegato della Direzione Provinciale del Lavoro di Latina

- OO.SS. – Datori di Lavoro :

  Dott. DI SPIRITO Vespasiano (membro effettivo) Associazione Industriali
  Dott.ssa Maria Grazia Tasciotti (" supplente) " "

- OO.SS. – Lavoratori:

  Sig. CAMPAGNA Luca (membro effettivo) C.I.S.L.
  Sig. FREGUGLIA Giorgio (" supplente) C.G.I.L.

- I.N.P.S. con potere esclusivamente consultivo:

  Dott. LUCIANO Alessandro (membro effettivo)
  Dott. D'ANGELO Alberto (membro supplente)

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma, 3 febbraio 2010

Il direttore regionale: NECCI

10A02239

DECRETO 3 febbraio 2010.

Ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni edilizia per la provincia di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

VISTA la legge 6 agosto 1975 n° 427 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce ai Direttori degli Uffici Regionali del Lavoro e della Massima Occupazione la competenza alla costituzione delle Commissioni Provinciali cassa Integrazione Guadagni;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale del 07/11/1996 n. 687 "recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro" e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione Regionale del Lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

VISTO il proprio decreto n° 2 del 24.01.2006 di ricostituzione della Commissione Provinciale Cassa integrazione Guadagni per l'Edilizia della provincia di Latina;

VISTA la legge 15 luglio 1994, n.444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

VISTE le direttive impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n° 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art.1, secondo comma del D.P.R. 639 /70 , che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi , alle commissioni di cui alle leggi n° 164/75 e n° 427/75 ;

VISTO il D.P.R. del 09 maggio 1994 n° 608 recante " norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato " e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

VISTA la nota della Divisione III della Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale prot. 1/3PS / 20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge 427/75 debba essere così composta :

- Direttore della sede provinciale I.N.P.S. – Presidente-
- n° 1 funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio Ispezione del Lavoro(ex Ispettorato Provinciale del Lavoro)

-n° 2 rappresentanti dei lavoratori, di cui uno dipendente da industria edile ed uno artigiano edile;
-n° 2 rappresentanti dei datori di lavoro di cui uno dell'industria e l'altro degli artigiani edili;

CONSIDERATO che per la ricostituzione della Commissione di cui alla legge n° 427/ 75, verranno utilizzati i criteri usati per la ricostituzione delle Commissioni Provinciali di cui alla legge n. 56/ 87, secondo le direttive del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Dir. Gen. per l'Impiego Div. I con la nota n° 1/538/AG8/47 del 01 /09/87 e l'allegata nota della Direzione Generale RR.LL. Div. III prot. n° 13/ 99 /87 RS.LA 75 del 02/06 /87 e nota n° 141 28 /88/rs /EV 41del 05 /08/88 della Dir. Gen. RR.LL. Div. III relative alla rappresentatività ;

TENUTO CONTO dei compiti specifici attribuiti dalla legge alle Commissioni Provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni;

CONSIDERATO che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sono stati stabiliti di conseguenza ed in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

a) partecipazione effettiva alla formulazione ed alla formulazione ed alla stipula dei contratti o accordi nazionali di lavoro ed integrativi provinciali ed aziendali;
b) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;
c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, per ogni struttura deve essere indicato: il responsabile della sede e il numero degli eventuali collaboratori, l'orario di apertura settimanale e giornaliero, eventuale canone di affitto corrisposto;
d) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

RITENUTO altresì di verificare il "peso" a livello locale delle organizzazioni sindacali al fine di armonizzare le risultanze di quelle rappresentative sul piano nazionale con le organizzazioni sindacali operanti sul piano locale;

CONSIDERATO che sono state interpellate le seguenti OO.SS:

- ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PROVINCIA DI LATINA (CONFINDUSTRIA)
- FEDERLAZIO
- CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO (C.N.A)
- CASARTIGIANI
- CONFARTIGIANATO
- C.G.I.L.
- C.I.S.L.
- U.I.L.
- U.G.L. (ex CISNAL)

RILEVATO che dalle risultanze degli atti istruttori, e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, nonché dall'accordo stipulato tra le OO.SS. dei lavoratori CGIL, CISL e UIL di Latina, in data 19.01.2010, nonché la nota di rettifica di tale accordo inviato dalla CGIL in data 30.01.2010 in ordine alla rappresentatività delle medesime, risultano, nella provincia di Latina maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

per l'industria:

- CONFINDUSTRIA

per l'artigianato:

- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL' ARTIGIANATO (CNA)

per i lavoratori:

- C.I.S.L.
- C.G.I.L.

VISTA la necessità di procedere alla ricostituzione dell'Organo Collegiale;
VISTE le designazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali interessate e dalla competente sede dell'I.N.P.S.;

DECRETA

E' ricostituita presso la sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la Commissione Cassa Integrazione Guadagni Edilizia per la provincia di Latina così composta:

- **Presidente** – Dott. LUCIANI Alessandro (membro effettivo) in rappresentanza della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Latina;
- Dott. D'ANGELO Alberto (membro supplente) " " sede provinciale dell'I.N.P.S. di Latina;

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO LATINA Servizio Ispezione del Lavoro

- Dott. GUARINO Vincenzo (membro effettivo)
- Dott.ssa PACIFICO Franca (membro supplente)

- **OO.SS. – Datori di Lavoro** :

Per gli industriali
Dott. DE SANTIS Riccardo (membro effettivo) UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI LATINA
Sig. PALLUZZI Pierantonio (membro supplente) " "

Per gli artigiani
Sig. CENTOLA Domenico (membro effettivo) CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.)
Sig. GOLTARA Enrico (" supplente) " "

- **OO.SS. – Lavoratori**:

Sig. PANNOZZI Cesare (membro effettivo) C.I.S.L.
Sig. SCACCHIA Agostino (membro supplente) "

Sig. PAUDICE Mauro (membro effettivo) C.G.I.L.
Sig. GIORGI Ezio (" supplente) "

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma, 3 febbraio 2010

Il direttore regionale: NECCI

10A02240

DECRETO 3 febbraio 2010.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i lavoratori della società Aeroporti di Puglia S.p.A. (Decreto n. 49800).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 12 giugno 2009, di recepimento dell'intesa del 19 maggio 2009 intervenuta presso la regione Puglia, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Aeroporti di Puglia SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative che verranno poste in CIGS a partire dal 1° novembre 2009;

Vista l'istanza presentata in data 29 luglio 2009, con la quale la società Aeroporti di Puglia SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 25 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società Aeroporti di Puglia SPA, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010.

Unità: Bari, Brindisi, Foggia, e Grottaglie (Taranto).

Matricola INPS: 0905242048.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A02231

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 gennaio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge

comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 15 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 2001, con il quale l'organismo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» con sede in Cadriano - Granarolo Emilia (Bologna), via Cadriano n. 23, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena»;

Visti il decreto 9 gennaio 2004 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» con sede in Cadriano - Granarolo Emilia (Bologna), via Cadriano n. 23, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. Cons. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A02211

DECRETO 4 febbraio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Prosciutto Amatriciano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 luglio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 16 luglio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Prosciutto Amatriciano», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 9780 del 25 giugno 2009;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'Associazione per la promozione del riconoscimento I.G.P. del Prosciutto Amatriciano ha indicato per il controllo sulla denominazione «Prosciutto Amatriciano» l'organismo denominato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» con sede a Todi - Frazione Pantalla;

Considerato che l'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Prosciutto Amatriciano» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l» con sede a Todi - Frazione Pantalla, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Prosciutto Amatriciano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 luglio 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Prosciutto Amatriciano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.», dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Prosciutto Amatriciano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Prosciutto Amatriciano» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Prosciutto Amatriciano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.», immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità

della denominazione «Prosciutto Amatriciano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 7.

L'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A02229

DECRETO 4 febbraio 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 14 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 46 del 24 febbraio 2006, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n.74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerato che l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala campana» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisii del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A02228

DECRETO 4 febbraio 2010.

Termini, modalità di presentazione delle istanze e modello da utilizzare per richiedere il credito d'imposta per investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze del 24 luglio 2009 con il quale sono state determinate le modalità applicative dell'art. 1, commi 1088 - 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), concernenti agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero;

Visto l'art. 4, comma 1 del predetto decreto che attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il recepimento delle istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 2 dell'anzidetto decreto ministeriale ed esamina le stesse e ne riconosce il beneficio ovvero il diniego del contributo;

Visto in particolare il comma 2, del succitato art. 4 che con proprio decreto il Mi.P.A.A.F. approva entro trenta giorno dall'entrata in vigore del più volte citato decreto dell'Economia il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e stabilisce i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime;

Considerata, pertanto, la necessità di determinare, al fine di garantire una trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste in merito al beneficio fiscale del credito di imposta;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di presentazione

1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze del 24 luglio 2009 citato in premessa, è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza mediante il quale sono stabiliti altresì i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze.

Art. 2.

1. Il modello di cui al precedente art. 1, deve essere compilato per ogni singolo anno in cui si richiede il riconoscimento del credito d'imposta ed è disponibile in formato elettronico sul sito Internet del Ministero www.politicheagricole.gov.it

2. Il modello, debitamente compilato, deve essere inoltrato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore - SACO XI, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. Dette istanze debbono essere inoltrate anche in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: saco11@politicheagricole.gov.it

3. Il Ministero esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, e comunica a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza o per l'esaurimento delle risorse effettivamente disponibili.

4. Le istanze possono essere inoltrate al Ministero esclusivamente a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le istanze possono essere trasmesse al Ministero entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministero può prorogare tale termine ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 3.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nel sito ministeriale www.politicheagricole.gov.it

Roma, 4 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A02227

DECRETO 5 febbraio 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Monti Iblei a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della commissione del 24 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Monti Iblei»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato attribuito al consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *e)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Agroqualità S.p.A., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Monti Iblei»;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 dicembre 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4 dicembre 2003 e già confermato con decreto 4 dicembre 2006, al consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» con sede in Ragusa, Piazza della Libertà s.n.c., a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 4 dicembre 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A02213

DECRETO 5 febbraio 2010.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l.» autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 19 giugno 2008, con il quale al Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (Treviso), via A. Vital n. 96 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 20 gennaio 2010, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 giugno 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l., ubicato in Conegliano (Treviso), via A. Vital n. 96 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale, in acido tartarico	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile, in acido acetico	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 Par. 2
Alcol metilico (metanolo)	POP 112 2008 Rev. 2
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri, in cloruro di sodio	OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2009
Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + allegato p.to 5 (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 Par. 4
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20 °C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + allegato p.to 1 Reg. CE 355/2005 Par. 4C (densimetria elettronica)
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo	POP 71 2006 Rev. 4
Solfati, in solfato di potassio	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Sovrapressione	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 P.to 4.B.
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Zuccheri riduttori dopo inversione	POP 05 2007 Rev. 3

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A02245

DECRETO 5 febbraio 2010.

Modifica del decreto 12 dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 12 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 297 del 23 dicembre 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000;

Vista la nota del 1° febbraio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di approvazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 12 dicembre 2003 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A02210

DECRETO 5 febbraio 2010.

Modifiche al decreto 7 gennaio 2009, recante: «Disposizioni di attuazione dei regolamenti CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il Programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 20 del 26 gennaio 2009, recante «Disposizioni di attuazione dei regolamenti CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili» e successive modifiche;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2009, prot. 1712, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

Vista la ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome, della dotazione finanziaria assegnata alla predetta misura per l'anno 2010;

Vista la comunicazione 28 gennaio 2010 con la quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasmesso, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, i dati relativi alle domande di aiuto presentate per la misura in questione;

Ritenuto di dover procedere alla riduzione degli ettari ammessi alla misura per tener conto dell'entità dei fondi disponibili da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2009, gli ettari ammessi a beneficiare degli aiuti previsti per la distillazione dell'alcole per usi commestibili nella campagna 2009/2010 sono quelli indicati nella seguente tabella:

REGIONI	FONDI ASSEGNATI	ETTARI RICHIESTI	ETTARI AMMESSI	FONDI UTILIZZATI
Piemonte	525.600	0,00	0,00	0,00
Valle d'Aosta	6.600	0,00	0,00	0,00
Lombardia	223.800	83,00	83,00	37.350
Bolzano	48.400	0,00	0,00	0,00
Trento	119.700	55,00	55,00	24.750
Veneto	1.725.500	5.076,00	3.834,00	1.725.500
Friuli VG	196.500	200,00	200,00	90.000
Liguria	18.000	0,00	0,00	18.000
Emilia Romagna	5.912.400	11.606,00	11.606,00	5.222.700
Toscana	752.500	498,00	498,00	224.100
Umbria	285.100	451,00	451,00	202.950
Marche	669.500	1.933,00	1.488,00	669.500
Lazio	1.723.100	752,00	752,00	338.400
Abruzzo	2.143.900	7.225,00	4.764,00	2.143.900
Molise	301.800	813,00	671,00	301.800
Campania	792.800	1.260,00	1.260,00	567.000
Puglia	8.199.300	14.283,00	14.283,00	6.427.350
Basilicata	45.100	0,00	0,00	0,00
Calabria	118.100	0,00	0,00	0,00
Sicilia	7.781.900	40.406,00	17.293,00	7.781.900
Sardegna	410.400	715,00	715,00	321.750
Totale	**32.000.000**	**85.356**	**57.953**	**26.096.950**

Art. 2.

1. Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero, la proposta di riallocazione dei fondi non utilizzati, ovvero, l'entità dei fondi integrativi derivanti da economie realizzate su altre misure nell'ambito delle proprie disponibilità previste dal programma.

Il presente decreto è trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 5 febbraio 2010

Il direttore generale: AULITTO

10A02053

DECRETO 5 febbraio 2010.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Peperone di Pontecorvo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 2 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 15 luglio 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Peperone di Pontecorvo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto l'art. 10, del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Peperone di Pontecorvo» con decreto 2 luglio 2008 è decaduta ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007;

Considerato che con istanza del 14 gennaio 2010 l'Associazione produttori Peperone di Pontecorvo, con sede in Pontecorvo (Frosinone), via S. Grimoaldo s.n., ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Peperone di Pontecorvo», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Vista la nota del 23 ottobre 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Peperone di Pontecorvo» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'Associazione produttori Peperone di Pontecorvo, con sede in Pontecorvo (Frosinone), via S. Grimoaldo s.n., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Peperone di Pontecorvo», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo http://www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Peperone di Pontecorvo».

Art. 2.

La denominazione «Peperone di Pontecorvo» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Peperone di Pontecorvo», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A02062

DECRETO 5 febbraio 2010.

Modifica del decreto 19 settembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 19 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Vista la nota del 26 gennaio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di approvazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 19 settembre 2003 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A02060

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. CE n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 100 del 20 aprile 2000, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, piazza della Vittoria n. 1 - 42100, c/o Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la Conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «elaboratori» nella filiera «aceti diversi dagli aceti di vino» individuata all'art. 1, lettera *h)* del decreto del 10 maggio del 2001, n. 62268, di integrazione al sopra menzionato decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Suolo e Salute S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, piazza della Vittoria n. 1 - 42100, c/o Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» registrata con regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 100 del 20 aprile 2000.

Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» appartenenti alla categoria «elaboratori» nella filiera «aceti diversi dagli aceti di vino», individuata all'art. 1, lettera *h)* del decreto del 10 maggio del 2001, n. 62268, di integrazione al decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A02214

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Xhihani Fatbardha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 11 novembre 2007, con la quale la dott.ssa Xhihani Fatbardha, nata a Kavaje (Albania) il 14 giugno 1966, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato «Diplomë Specializimi», rilasciato in data 26 giugno 2006 dall'Università di Tirana - Facoltà di medicina, con sede a Tirana (Albania), al fine di avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 16 giugno 2009, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 29 ottobre 2009 e 5 novembre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la dott.ssa Xhihani Fatbardha è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Diplomë Specializimi», rilasciato in data 26 giugno 2006 dall'Università di Tirana - Facoltà di medicina, con sede a Tirana (Albania), alla dott.ssa Xhihani Fatbardha, nata a Kavaje (Albania) il 14 giugno 1966, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

2. La dott.ssa Xhihani Fatbardha, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Reggio-Emilia, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02120

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iliou Iliani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina legale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il capo II del citato decreto legislativo, concernente il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione e, in particolare, l'art. 18, riguardante l'ambito di applicazione di detto regime generale di riconoscimento;

Visti, altresì, gli articoli 21, 22 e 23 del medesimo decreto;

Vista l'istanza, in data 20 settembre 2007, con la quale la dott.ssa Iliou Iliani, nata a Salonicco (Grecia) il 21 maggio 1954, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato «ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ», rilasciato in data 18 luglio 2007 dalla direzione generale della qualità di vita - Direzione della salute pubblica ed igiene della provincia di Salonicco - Autonomia amministrativa regionale di Salonicco (Grecia), al fine di avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina legale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 16 giugno 2009, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dai citati articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 2009, con il quale è stata attribuita all'interessata detta misura compensativa, consistente, a scelta dell'istante, nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nell'effettuazione di una prova attitudinale;

Vista la lettera del 22 luglio 2009, con la quale la dott.ssa Iliou Iliani, ai sensi del citato art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, ha comunicato di optare per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 ottobre 2009 e 5 novembre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la dott.ssa Iliou Iliani è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in medicina legale in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ», rilasciato in data 18 luglio 2007 dalla direzione generale della qualità di vita - Direzione della salute pubblica ed igiene della provincia di Salonicco - Autonomia amministrativa regionale di Salonicco (Grecia), alla dott.ssa Iliou Iliani, nata a Salonicco (Grecia) il 21 maggio 1954, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina legale.

2. La dott.ssa Iliou Iliani, già iscritta all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina legale, previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02119

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Galdamez Carcamo Shintia Coralia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 27 febbraio 2008, con la quale la sig.ra Galdamez Carcamo Shintia Coralia, nata a El Progreso (Yoro, Honduras) il 9 aprile 1983, cittadina hondutegna, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Doctora en Medicina», rilasciato in data 23 luglio 2006 dalla «Escuela Latinoamericana de Medicina», con sede a L'Avana (Cuba), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché

dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 30 settembre 2008, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Galdamez Carcamo Shintia Coralia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Doctora en Medicina», rilasciato in data 23 luglio 2006 dalla «Escuela Latinoamericana de Medicina», con sede a L'Avana (Cuba), alla sig.ra Galdamez Carcamo Shintia Coralia, nata a El Progreso (Yoro, Honduras) il 9 aprile 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. La dott.ssa Galdamez Carcamo Shintia Coralia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02121

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Wisam Mohammed Hassan Shaheen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 17 novembre 2007, con la quale il sig. Shaheen Wisam, nato a Baghdad (Iraq) l'8 dicembre 1976, cittadino iracheno, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «M.B.Ch.B», conseguito in data 30 giugno 2000 presso la facoltà di medicina dell'Università di Baghdad (Iraq), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 30 settembre 2008, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Shaheen Wisam è risultato idoneo;

Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento è stato conseguito, in Iraq, dal sig. Wisam Mohammed Hassan Shaheen;

Rilevato altresì che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalità dell'interessato risultano essere: Shaheen Wisam M.;

Vista la dichiarazione consolare, rilasciata in data 10 ottobre 2008 dall'Ambasciata della Repubblica dell'Iraq in Italia, attestante che il sig. Wisam Mohammed Hassan

(nome) Shaheen (cognome) e il sig. Wisam M. (nome) Shaheen (cognome) si identificano nella stessa persona fisica le cui esatte generalità sono: Wisam (nome) Shaheen (cognome), nato a Baghdad (Iraq) l'8 dicembre 1976;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «M.B.Ch.B», conseguito in data 30 giugno 2000 presso la facoltà di medicina dell'Università di Baghdad (Iraq), dal sig. Wisam Mohammed Hassan Shaheen, nato a Baghdad (Iraq) l'8 dicembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. Il dott. Shaheen Wisam è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02122

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vitel Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vitel Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical specializat in profilul medicina, specializarea asistenti medicali», conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical specializat in profilul medicina, specializarea asistenti medicali», conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi nell'anno 2004 dalla sig.ra Vitel Mihaela, nata a Iasi (Romania) il giorno 12 novembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Vitel Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02117

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Philip Kidangil Ramzy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Philip Kidangil Ramzy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Kreda School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Philip Kidangil Ramzy, nato a Kaippattoor-Kerala (India) il giorno 19 ottobre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Philip Kidangil Ramzy è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02118

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Herman Robert, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Herman Robert, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2007 dal sig. Herman Robert, nato a Brasov (Romania) il giorno 6 gennaio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Herman Robert è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02233

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Aggiornamento del contratto di programma relativo al consorzio «ALI.SAN» (Deliberazione n. 88/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi dipartimento per il Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*G.U.* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*G.U.* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti, che prevede, tra l'altro, la possibilità di scostamento, in diminuzione, dell'incremento occupazionale fino ad un massimo del 30%;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Vista la propria delibera 8 marzo 2001 n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177/2001), aggiornata con delibere 14 giugno 2002 n. 43 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002) e 13 novembre 2003 n. 91 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81/2004), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (le cui competenze in materia sono ora trasferite al Ministero dello sviluppo economico) e il consorzio ALI.SAN S.c. a r.l. per la realizzazione di un polo agroalimentare nella provincia di Benevento, con investimenti complessivi pari a 87.152.000 euro, agevolazioni finanziarie pari a 57.160.590 euro, di cui 28.580.295 euro a carico dello Stato e 28.580.295 euro a carico della Regione Campania e una occupazione diretta pari a 319 U.L.A.;

Vista la nota n. 0026035 del 13 ottobre 2009, con la quale il Ministro dello sviluppo economico propone il differimento dell'anno di regime per due delle società consorziate e la modifica, dal 20 al 30 per cento, del limite massimo di variabilità, in diminuzione, dell'incremento occupazionale previsto all'art. 3.2, paragrafo 2 del contratto di programma sottoscritto in data 29 maggio 2002;

Considerate le mutate condizioni del contesto economico che rendono più difficile per tutte le società consorziate il rispetto degli obblighi assunti in sede di sottoscrizione del contratto di programma e che, in ogni caso, tale variazione è compatibile con le disposizioni della citata circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 concernente le modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Delibera:

1. L'anno di entrata a regime delle due iniziative «Fratelli Ricciardi di Ricciardi Carmine & C. S.n.c.» e «Kat Edizioni S.a.s.» del contratto di programma di cui alle premesse è prorogato all'esercizio 2008.

2. In conformità con le disposizioni di cui alla circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiamata nelle premesse, concernente le modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti, è consentito, per ciascuna delle iniziative del contratto di programma di cui alle premesse, una variabilità in diminuzione dell'obiettivo occupazionale previsto nella delibera di questo comitato n. 91/2003 fino a un massimo del 30%.

3. Rimane invariato quant'altro stabilito con le delibere di questo comitato n. 39/2001, 43/2002 e 91/2003.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 127

10A02225

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo. (Determinazione n. 92/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che stabilisce che la cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna;

Visto il successivo art. 7 della stessa legge n. 49 del 1987, che, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, con partecipazione di investitori pubblici o privati del Paese destinatario, nonché di altri Paesi e prevede, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) stabilisca la quota del Fondo di rotazione da impiegare annualmente allo scopo, i criteri per la selezione delle iniziative, che, sulla base di priorità geografiche o settoriali, devono comunque privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale, e le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la delibera 21 dicembre 1993, n. 53, con la quale l'ormai soppresso CICS ha approvato il regolamento di disciplina della concessione dei crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987;

Vista la delibera 2 giugno 1998, n. 76, con la quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo ha disciplinato la procedura per l'istruttoria delle iniziative finanziabili ai sensi del predetto all'art. 7 della legge n. 49/1987;

Considerato che nella dichiarazione conclusiva della conferenza ONU sul finanziamento per lo sviluppo di Monterey del 22 marzo 2002 e nella dichiarazione di Doha del 2 dicembre 2008 è stato ribadito il ruolo catalizzatore dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e, più in generale, delle risorse pubbliche nel mobilitare le risorse del settore privato ed è stato rilanciato il principio della complementarietà tra Aiuto pubblico allo sviluppo e investimenti privati;

Vista la nota n. 00261337 del 27 luglio 2009, con la quale il Ministro degli affari esteri ha, tra l'altro, sottoposto all'esame di questo Comitato una proposta di delibera concernente il nuovo regolamento per il riconoscimento e l'applicazione delle agevolazioni di cui al sopracitato art. 7 della legge n. 49/1987, proposta sulla quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ha espresso il proprio parere favorevole in data 14 luglio 2009;

Considerato che la proposta in esame intende rilanciare lo strumento agevolativo, rafforzandone la capacità di sostenere iniziative aventi specifici impatti occupazionali e di sviluppo umano e ambientale e favorendo partenariati pubblico-privati orientati allo sviluppo ed anche ad iniziative di microfinanza e considerato altresì che, rispetto alla precedente disciplina, sarà facilitato l'accesso al credito agevolato per le dette imprese miste che promuoveranno nei Paesi in via di sviluppo obiettivi di tipo solidaristico e servizi locali di interesse generale nei settori primari e le opere infrastrutturali connesse;

Tenuto conto che, sulla base degli elementi informativi forniti dal Ministero degli affari esteri con la richiamata nota, i principali aspetti innovativi della proposta in esame - rispetto alla precedente disciplina della materia - riguardano in particolare:

l'individuazione di Paesi agevolabili da parte del Comitato direzionale del Ministero degli affari esteri, che avverrà sulla base delle priorità geografiche generali indicate dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) dello stesso Dicastero, anziché per inclusione automatica di tutti i PVS con reddito pro-capite annuo inferiore ai 3.250 dollari USA;

i settori eleggibili al finanziamento, con esclusione del settore industriale ed ammissione di: artigianato, agricoltura, allevamento, pesca e attività di trasformazione dei loro prodotti; servizi locali di interesse generale ed eventuali opere infrastrutturali connesse nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, dei rifiuti, dell'ITC, promossi da soggetti pubblico/privati; microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio equo e solidale, aiuto al commercio locale, turismo sostenibile, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, anche immateriali;

la riduzione del tasso di interesse applicato al finanziamento agevolato, dal 30% al 15% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;

Ritenute condivisibili le motivazioni poste alla base della predetta proposta del Ministro degli affari esteri di approvazione di un nuovo regolamento esecutivo per le agevolazioni di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987;

Delibera:

In applicazione dell'art. 7 della legge n. 49/1987 richiamato in premessa, relativo alla concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi, è approvato il seguente regolamento, che sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato dal soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) con la delibera n. 53/1993.

1. *Programmazione finanziaria e geografica*.

1.1 I crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 dovranno mirare a mobilitare risorse finanziarie e capacità aggiuntive attraverso nuovi partenariati pubblico-privato che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi in via di sviluppo, privilegiando la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della legge n. 49/1987 e con la valorizzazione del contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.

1.2 Nei documenti di programmazione annuale e pluriennale delle attività di cooperazione allo sviluppo svolte dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo indicherà i Paesi nei quali dovranno essere localizzate le imprese miste i cui soci italiani potranno beneficiare di crediti agevolati, tenendo conto delle priorità geografiche generali della cooperazione italiana e l'ammontare massimo delle risorse da destinare a tale attività nell'anno di riferimento.

1.3 I crediti agevolati saranno finanziati con le risorse attualmente disponibili sul conto dedicato a tali operazioni a valere sulla quota del Fondo rotativo destinata alle finalità di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987. In base al grado effettivo di utilizzo di detto strumento, su proposta della DGCS, il Comitato direzionale è delegato a spostare eventuali risorse che dovessero risultare eccedenti dal suddetto conto a quello dedicato alle operazioni a valere sulla quota del Fondo rotativo destinata alle finalità di cui all'art. 6 della medesima legge.

2. *Requisiti oggettivi*.

2.1 I finanziamenti di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 potranno essere concessi esclusivamente per:

2.1.1 la partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste;

2.1.2 aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.

2.2 L'impresa mista deve soddisfare i criteri di seguito elencati.

2.2.1 L'impresa mista deve operare in prevalenza in uno dei seguenti ambiti:

2.2.1 agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;

2.2.1.2 artigianato;

2.2.1.3 servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti;

2.2.1.4 microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;

2.2.1.5 tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

2.2.2 La domanda di credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della società mista, ma prima del conferimento di capitale alla società mista da parte dell'impresa italiana.

2.2.3 Il capitale di rischio del socio italiano richiedente il finanziamento nell'impresa mista non deve essere inferiore al 20% del totale. Il capitale di rischio del socio locale nell'impresa mista non deve essere inferiore al 25% del totale.

2.2.4 L'iniziativa da finanziare non deve comportare delocalizzazione di imprese italiane, in accordo a quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

3. *Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente*

3.1 Il credito agevolato può essere chiesto solo da imprese registrate in Italia.

3.2 L'impresa richiedente deve essere attiva da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell'impresa mista.

3.3 L'impresa richiedente deve possedere i requisiti per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

4. *Condizioni finanziarie*

4.1 Il credito agevolato non può superare il 70% della quota di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non può essere superiore a 5.000.000 di euro. Il credito agevolato può finanziare solo conferimenti in denaro.

4.2 Il tasso di interesse agevolato è fissato in misura pari al 15% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato è rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni.

4.3 Se prima della scadenza del credito l'impresa italiana disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento, deve darne comunicazione al gestore del Fondo rotativo rimborsando contestualmente una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento. Nel caso in cui la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa italiana deve provvedere al rimborso dell'intero credito residuo.

4.4 Se una o più imprese italiane richiedono più crediti agevolati a fronte di una stessa impresa mista, le richieste debbono rispettare singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui ai commi precedenti.

4.5 Se denominato in valuta estera, l'apporto di cui al punto 3.1 è convertito in euro dal Gestore del Fondo rotativo secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come riportato dall'Ufficio italiano cambi.

5. *Entrata in vigore e abrogazioni*

5.1 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo è delegato ad emanare annualmente le disposizioni di cui al precedente punto 1. Inoltre, lo stesso Comitato direzionale emanerà, entro tre mesi dalla presente delibera, le istruzioni attuative, in sostituzione di quelle stabilite dal medesimo con propria delibera n. 76/1998 richiamata in premessa.

5.2 A conclusione degli adempimenti di cui al precedente punto 5.1, la delibera CICS 21 dicembre 1993, n. 53, sarà da considerare abrogata.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 119

10A02230

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Attuazione della raccomandazione OCSE del 25 luglio 2008 sulla estensione degli aiuti ai Paesi poveri fortemente indebitati. (Deliberazione n. 93/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» ed in particolare l'art. 6, relativo alla concessione di crediti finanziari agevolati, nell'ambito di programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità di cui alla stessa legge;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) ;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la raccomandazione approvata il 25 aprile 2001 nel corso della riunione ad alto livello del Comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE che, a partire dal 1° gennaio 2002, impegna i Paesi membri a concedere ai Paesi meno avanzati (PMA) aiuti «slegati», che consistono in aiuti non condizionati all'acquisto, da parte del Paese beneficiario, di beni e servizi del Paese donatore;

Vista la delibera 31 luglio 2001, n. 134, del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, riguardante l'attuazione della raccomandazione per lo slegamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo ai PMA;

Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2002, n. 61 (*G.U.* n. 242/2002), recante indirizzi per la concessione dei crediti di aiuto a favore dei Paesi meno avanzati, con la quale si prende atto della richiamata raccomandazione del 25 aprile 2001 relativa allo slegamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo nei Paesi meno avanzati e viene dato mandato al Ministro degli affari esteri, in linea con quanto indicato nella detta raccomandazione, di valutare, per ciascuno dei PMA individuati nella stessa delibera, l'entità dello «slegamento» della quota dei crediti di aiuto da destinare al finanziamento dei costi locali ed agli acquisti in Paesi terzi, quando il credito di aiuto venga concesso a favore del Governo di uno di tali PMA;

Vista la delibera del citato Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del 30 luglio 2004, n. 98 che prevede lo «slegamento» del 100% per i crediti d'aiuto concessi ai PMA;

Considerato che, con raccomandazione del Comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE del 25 luglio 2008, lo «slegamento» dell'aiuto pubblico allo sviluppo è stato esteso anche a tutti i Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC - Heavily Indebted Poor Countries) che non sono PMA;

Vista la delibera del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del 9 dicembre 2008, n. 257, riguardante l'attuazione della raccomandazione per l'estensione dello slegamento del 100% nella concessione di crediti di aiuto, da riconoscere non solo ai PMA, ma anche a tutti i Paesi poveri fortemente indebitati che non sono PMA;

Vista la nota n. 00261337 del 27 luglio 2009, con la quale il Ministro degli affari esteri sottopone, tra l'altro, all'esame di questo Comitato una proposta di delibera attuativa della richiamata raccomandazione OCSE/DAC del 25 luglio 2008, proposta sulla quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ha espresso il proprio parere favorevole in data 9 dicembre 2008;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta del Ministro degli affari esteri;

Prende atto

della raccomandazione richiamata in premessa, adottata dal Comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE il 25 luglio 2008 in ordine alla estensione dello «slegamento» del 100% nella concessione di crediti di aiuto, non solo ai PMA, ma anche a tutti i Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC - Heavily Indebted Poor Countries) che non sono PMA, a far data dal 1° ottobre 2008.

Dà mandato

al Ministero degli affari esteri, Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di adottare, in linea con quanto indicato nella citata raccomandazione dell'OCSE del 25 luglio 2008, tutte le misure necessarie per l'attuazione della raccomandazione stessa.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 120

10A02226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Villabassa

Con decreto interdirettoriale n. 1380-*ter* del 10 luglio 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio pubblico Militare a quella dei Beni Patrimoniali dello Stato dell'area denominata «Ex deposito munizioni Villabassa», riportata nel N.C.T. particella n. 1110 del foglio di mappa n. 2 partita tavolare n. 161/11 C.C. Braies (BZ) e particella n. 1730 del foglio di mappa n. 2 partita tavolare 136/II C.C. Villabassa Braies (Bolzano) per una superficie complessiva di mq 4.900 e intestata al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

10A02236

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Istituto Giordano Spa», in Bellaria.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 gennaio 2010 l'organismo «Istituto Giordano Spa», via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Adesivi per piastrelle - Definizioni e specifiche» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 gennaio 2010 l'organismo «Istituto Giordano Spa», via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

10A02237

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di aree ubicate nel comune di Civitanova Marche

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 7 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 1, foglio n. 42 in data 22 gennaio 2010, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le aree e le porzioni di opere pertinenziali ivi insistenti - acquisite allo Stato - per complessivi mq 5.886, ubicate nel Comune di Civitanova Marche (Macerata), riportate nel catasto terreni ed urbano del medesimo Comune - Sezione di Portocivitanova, al foglio di mappa n. 18, identificate con le particelle n. 1335 (di mq 91 con sovrastanti porzioni di opere), n. 1160 (di mq 79), n. 1284 (di mq 132), n. 788 (di mq 3.277) e n. 422 (di mq 2.307) ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

10A02246

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'ente tutela Vini di Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante»;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, presente il funzionario della Regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini , via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ROMAGNA ALBANA SPUMANTE"

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Romagna Albana spumante" è riservata al vino spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata "Romagna Albana spumante" deve essere ottenuto, per il 100%, dalle uve del vitigno Albana .

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Romagna Albana spumante" comprende, in tutto o in parte, il territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna. Tale zona è così delimitata:
3.1 Provincia di Forlì-Cesena: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è delimitato: comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia.

Comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con Via Pestalozzi, segue questa e quindi Via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini – Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71 – bis, da questa prende per Via Comunale Redichiaro, per Via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71 – bis, segue quindi le Vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, Via Comunale Boscone, Via Madonna dello Schioppo, Via Cavalcavia, Via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli.

Comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con Via Della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini – Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con Via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì.

Comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con Via San Siboni, segue questa Via e poi le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini – Bologna fino al casello km. 59, poi per Via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.
3.2 Provincia di Ravenna: comuni di: Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:

Comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini – Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per Via S. Giovanni e per le Vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese.

Comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini – Bologna.

3.3 Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:

Comune di Imola: dalla ferrovia Rimini – Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la Via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

Comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini – Bologna.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Romagna Albana spumante" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

4.2 Forme di allevamento

Il sistema d'impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4.3 Irrigazione

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

4.4 Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Romagna Albana spumante" ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti:

Vino	Resa uva (t/ha)	Titolo alcol. vol. minimo nat.
Romagna Albana spumante	9	13,00 % vol. 16,00 % dopo l'appass.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Romagna Albana spumante" devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione per la elaborazione del prodotto base devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel S.Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola e Ozzano Emilia della Provincia di Bologna nei limiti indicati all'art. 3.

5.2 La fermentazione del mosto può essere effettuata, anche in parte, in contenitori di legno.
5.3 Le operazioni di preparazione del vino "Romagna albana spumante", ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Bologna, Forlì–Cesena e Ravenna.

5.4 La presa di spuma, nell'arco della intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve parzialmente appassite prodotte da vigneti ubicati nella zona di produzione di cui al punto 3. Il vino a denominazione di origine "Romagna Albana Spumante" deve essere ottenuto ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia ("fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale"o "metodo classico" o "metodo tradizionale classico") o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme Comunitarie e nazionali.

5.5 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore a:

Vino	Resa uva/vino	Produz. massima vino
Romagna Albana spumante	50%	4.500 lt/ha

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

6.1 Il vino "Romagna albana spumante", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- Spuma: intensa
- Colore: giallo dorato
- Odore: caratteristico, intenso, delicato;

- Sapore: dolce, gradevole, vellutato;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol.
- Zuccheri riduttori da svolgere: oltre 60 gr per litro;
- Acidità totale: non inferiore a 6 gr per litro;
- estratto non riduttore: non inferiore a 21 gr/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Romagna Albana spumante» é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
7.2 É consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna Albana spumante» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome deve essere riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.
7.4 Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

Articolo 8

Confezionamento

8.1 Sulle bottiglie contenenti vino "Romagna Albana spumante" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

10A02212

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diarstop»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 287 del 27 gennaio 2010

Medicinale: DIARSTOP.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a. (codice fiscale 00752450155), con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi n. 2 - 20129 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.4, 4.5 e 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028466011 - «1,5 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 028466023 - «1,5 mg capsule rigide» 12 capsule (sospesa).

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1,5 mg capsule rigide» 12 capsule (A.I.C. n. 028466023), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A02241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uman Complex D.I.»

Estratto determinazione AICN/V n. 290 del 27 gennaio 2010

Medicinale: UMAN COMPLEX D.I.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. (codice fiscale 01779530466) con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55051 Barga (Lucca) Italia.

Variazione A.I.C.: cambio denominazione del medicinale.

È autorizzato il cambio della denominazione del medicinale:

da: UMAN COMPLEX D.I.;

a: UMAN COMPLEX.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

10A02242

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1543 del 1° febbraio 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan» e «Idroclorotiazide Winthrop»

Nell'estratto della determinazione n. 1543 dell' 1 febbraio 2010 relativa al medicinale per uso umano LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE WINTHROP pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 2010 serie generale n. 31 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione
50mg+2,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 038234035/M (in base 10) 14GTXM (in base 32)

Confezione
50mg+2,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 038234047/M (in base 10) 14GTXZ (in base 32)

Confezione
50mg+2,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 038234050/M (in base 10) 14GTY2 (in base 32)

Leggasi:

Confezione
50mg+12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 038234035/M (in base 10) 14GTXM (in base 32)

Confezione
50mg+12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 038234047/M (in base 10) 14GTXZ (in base 32)

Confezione
50mg+12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister ALU/ALU
AIC n. 038234050/M (in base 10) 14GTY2 (in base 32)

10A002232

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MATERA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che in data 25 gennaio 2010 il marchio di identificazione dei metalli preziosi «19 MT», già assegnato alla impresa artigiana «LC Preziosi di Lorusso Silvio & Castano Francesco» con sede in Matera, via Sinni n. 5/2, è stato annullato per cessazione dell'attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi avvenuta in data 30 dicembre 2009. Il punzone riportante l'impronta «19 MT» è stato riconsegnato alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Matera e deformato.

10A02243

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art.l4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione dirigenziale n. 554 del 29/07/2009 n. marchio 366-BO - Impresa Bonazza Franca	Sede Bologna	Punzoni deformati 1	Punzoni smarriti —
Determinazione dirigenziale n. 3 del 7/01/2010 n. marchio 341-BO - Impresa Tegli S.r.l.	Sede Bologna	Punzoni deformati 6	Punzoni smarriti —
Determinazione dirigenziale n. 4 del 7/01/2010 n.marchio 257-BO - Impresa Lever S.a.S. di Venardi Monica e C.	Sede Bologna	Punzoni deformati 3	Punzoni smarriti —

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

10A02238

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara con determinazione del dirigente del II Settore n. 3 del 2 febbraio 2010.

Marchio	Impresa	Sede
23 FE	Mazza Lidi	Ferrara

10A02235

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare 12 novembre 2009, n. 7/2009, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante: «Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Controlli sulle assenze per malattia». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2010).

L'autorità emanante della circolare n. 7/2009 del 12 dicembre 2009, citata in epigrafe, riportata sia nel Sommario, alla pagina III, sia alla pag. 49, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituita dalla seguente: «Presidenza del Consiglio dei Ministri».

10A02400

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-045) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00